



ORIGINALE INFORMATICO

Ordinanza N. 13

In data 16/11/2020

## COMUNE DI TARZO

PROVINCIA DI TREVISO

AREA SEGRETERIA/AFFARI GENERALI/ATTIVITA' PRODUTTIVE

### ORDINANZA N. 13 del 16/11/2020

Oggetto: PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 168 DEL 12/11/2020.

Pr.n.7929

#### IL SINDACO

##### RICHIAMATI:

- Il Decreto Legge n.125 del 7 ottobre 2020, con il quale il C.d.M ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria per Covid-19, fino al 31 gennaio 2021;
- Il DPCM del 03.11.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», (GU n.275 del 4-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);
- L'allegato 9 del D.P.C.M. 03/11/2020 – Commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- L'ordinanza del Presidente della giunta regionale n. 168 del 12 novembre 2020 valida dal 13 novembre 2020 al 22 novembre 2020, salvo proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza, nella quale vengono indicate, per l'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata, le seguenti misure:

*“È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:*

*a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;*

*b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*

*c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;*

*d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020.”*

**RITENUTO** pertanto opportuno, per quanto sopra, provvedere ad approvare apposito Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## ORDINA

- L'attività mercatale potrà essere svolta nel mercato settimanale di Tarzo del mercoledì a condizione che si rispettino tassativamente e costantemente le misure previste nel "Piano per l'esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto" che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
- Oltre alle sanzioni previste nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 168 del 12 novembre 2020 a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto delle prescrizioni del piano comporta la sospensione immediata dell'attività mercatale, quale misura di presidio igienico-sanitario, da eseguirsi a cura della Polizia locale;
- Il presente provvedimento è pubblicato nelle forme di legge ed è comunicato, a cura dell'ufficio competente agli operatori del mercato, anche mediante consegna diretta.

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.*

I trasgressori saranno puniti a norma di legge: le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi del D.L. 19/2020. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro sessanta giorni dalla pubblicazione (ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni (ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, li 16/11/2020



IL SINDACO  
*dot. Vincenzo Sacchet*



## **Allegato A (Ord. N. 13 del 16.11.2020)**

### **Piano per l'esercizio dell'attività nella forma del mercato settimanale all'aperto del Comune di Tarzo, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 168 del 12.11.2020**

Si indicano le condizioni per l'esercizio dell'attività del commercio nel mercato settimanale del Comune di Tarzo:

- Perimetrazione dell'area mercatale con transenne o altro in modo da identificare esattamente l'area interessata;
- Varchi di accesso e di uscita separati e ben distinti; è possibile individuare e segnalare ulteriori uscite di emergenza a condizione che siano costantemente presidiate;
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro, di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetto al distanziamento interpersonale;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, in qualsiasi fase, anche nel caso in cui sia assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Sorveglianza pubblica che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

#### **Inoltre i titolari di posteggio dovranno assicurare:**

- la pulizia e l'igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita
- l'uso obbligatorio delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, compreso quello dagli altri operatori nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita

## ALLEGATO 9 DEL D.P.C.M. 03/11/2020

### COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

(mercati e mercatini degli hobbisti)

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:

- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

### MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.